

Segreteria Nazionale
Via Eroi del Lavoro n. 13 = 04100 = Latina
3281689614
confail.failcnazq@libero.it - confail.failcnazq@pec.libero.it
www.confail-failc.it

F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L. intende sottoporre i lavoratori di un recente indirizzo della Cassazione Civile con il quale è stato stabilito che la retribuzione corrisposta durante le ferie non deve essere inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso dei giorni di lavoro, in quanto non deve costituire una dissuasione dal beneficiarne.

In particolare, con detta decisione è stato ribadito che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'UE, che ha inteso garantire al lavoratore la condizione che, a livello retributivo, sia equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro.

Ciò vuol dire che la retribuzione erogata durante i periodi di ferie **deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che allo stesso modo come fosse nello svolgimento delle mansioni e che resti pienamente collegata allo status personale.**

Pertanto, durante i periodi di fruizione delle ferie, devono essere corrisposti anche gli istituti come INDENNITA' PEREQUATIVA, INDENNITA' COMPENSATIVE E BUONI PASTO.

A seguito di questo dispositivo la F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L. sta valutando la possibilità di sviluppare la metodologia necessaria all'eventuale recupero delle somme ai lavoratori che dovessero risultare averne diritto.

Segretario Nazionale
F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L.
Giovanni Chiarato

